



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 242/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
DIGIMEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “AGRIGENTO TV”-LCN 96)  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8,  
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 15/ANNO 2016)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 17 giugno 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo allegato A recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, preceduto da consultazione pubblica, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012 e dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”*;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 2/2002, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”*, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Sicilia in data 10 maggio 2016 (prot. n. 23732) ha ricevuto una relazione proveniente dall'Ispettorato territoriale della Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, ove si afferma che la società Digimedia S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Agrigento TV-LCN 96") ha consegnato a detto Ispettorato registrazioni inammissibili poiché sprovviste del riferimento al giorno e dell'ora di diffusione nel periodo richiesto compreso tra il 14 marzo ed il 20 marzo 2016.

A seguito di ciò, il CO.RE.COM. Sicilia, con atto n. CONT. n. 15 anno 2016, del 13 giugno 2016 (prot. n. 30469), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio a causa dell'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dal 14 marzo 2016 al 20 marzo 2016. Infatti dette registrazioni risulterebbero incomplete perché sprovviste del logo dell'emittente e delle informazioni relative alla data ed all'orario di messa in onda e conseguentemente non idonee ad individuare per ogni programma o porzione di programma le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione, in violazione dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 13 giugno 2016 e risulta ricevuto dalla società nella medesima data.

### **2. Deduzioni della società**

La società Digimedia S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione sopra citato.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 51259 del 21 ottobre 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, cioè di euro 516,00 (cinquecentosedici/00).

Dall'esame del fascicolo istruttorio inviato dal Comitato emerge la mancanza delle registrazioni relative alla programmazione richiesta all'emittente per il periodo compreso tra il 14 ed il 20 marzo, che risulterebbero prive dell'indicazione relativa alla data ed all'orario di trasmissione, nonostante sia allegato il verbale del Ministero dello sviluppo economico-Ispettorato territoriale Sicilia che segnala al Comitato la violazione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

contestata. Nell'imminenza della scadenza dei termini del procedimento e soprattutto a causa della mancanza nel fascicolo istruttorio delle registrazioni relative ai programmi contestati, la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, nella sua riunione del 3 novembre 2016, ha disposto la proroga di sessanta giorni dei termini procedurali prevista all'art. 11, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 581/15/CONS per necessità di ulteriori approfondimenti. Per cui il termine di cui all'art. 6, comma 1, della citata delibera scade il giorno 9 gennaio 2017.

In data 2 dicembre 2016 (prot. n. 0062441) il Comitato ha provveduto all'integrazione istruttoria, rendendo tuttavia disponibili le registrazioni per il periodo compreso tra il 19 ed il 24 marzo, anziché quelle per il periodo richiesto tra il 14 marzo 2016 ed il 20 marzo 2016.

Il principio di economia procedimentale impone, tuttavia, di considerare le violazioni contestate e provate in atti soltanto con riferimento ai giorni 19 e 20 marzo c.a.. Con il limite sopra enunciato, si ritiene dunque accoglibile *in parte qua* la proposta formulata dal CO.RE.COM. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rivela dimostrata nei giorni 19 e 20 marzo c.a. la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per l'irregolare conservazione da parte della società Digimedia S.r.l. della registrazione dei programmi diffusi nel periodo sopra individuato. Infatti le stesse risultano incomplete, perché sprovviste del logo dell'emittente e delle informazioni relative alla data ed all'orario di messa in onda e conseguentemente non idonee ad individuare per ogni programma o porzione di programma le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione.

Si ritiene pertanto di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente. Inoltre la violazione accertata si limita alle sole giornate del 19 e 20 marzo 2016.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si considera che la società citata non ha esercitato i propri diritti di partecipazione e difesa nel corso del procedimento.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La condotta posta in essere non ha comportato significativi indebiti vantaggi per la società agente; la stessa non è risultata destinataria di precedenti ingiunzioni relative alla tenuta delle registrazioni.

Tuttavia, la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione dell'utile realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2015 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Digimedia S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Agrigento TV-LCN 96", con sede legale in Via Toniolo n. 31, 92100 - Agrigento (C.F. 02112540840) di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 242/16/CSP ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 242/16/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 dicembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi